

AGEVOLAZIONE FISCALE 36%-55%: Documentazione utile

Non è raro constatare che, molti Amministratori, unitamente alla certificazione delle somme agevolabili per ristrutturazioni in condominio, inviino ai vari proprietari anche le copie dell' ulteriore documentazione in proprio possesso (comunicazione a Pescara, se dovuta, copie fatture, copie bonifici, copie ICI, DIA ecc. ecc.); così come non è raro constatare che alcuni CAF "pretendano" le copie di tutti quei documenti al fine di poter applicare l' agevolazione in oggetto.

Più volte è stato chiesto se tale adempimento da parte dell' Amministratore era dovuto e se era legittimo, da parte dei CAF, pretendere tutte le copie della documentazione.

Più volte è stato risposto di NO. Oggi tale affermazione viene avvalorata dalla circolare n. 19/E del 1° Giugno 2012 da parte dell' Agenzia delle Entrate.

Dal punto 1.4, infatti, si evince che, per poter usufruire dell' agevolazione da parte del condomino, è sufficiente il possesso della dichiarazione rilasciata dall' Amministratore, ove si attesti l' esecuzione di tutti gli adempimenti connessi al recupero fiscale, oltre, ovviamente, all' importo agevolabile per ogni avente diritto.

Lo stesso articolo, ricorda che, nel caso di non necessità di autorizzazioni amministrative, l' Amministratore dovrà predisporre (e conservare) una dichiarazione sostitutiva di atto notorio in cui si attesti, tra l' altro, anche la data di inizio dei lavori.

Tale dichiarazione, oggetto del provvedimento Direttoriale recante numero di prot. 2011/149646 del 2/11/2011, è già stata oggetto dell' aggiornamento n. 5/2012.

CARATOZZOLO Dr RAFFAELE